



COMUNE DI EMPOLI

Settore II - SUAP, Attività Economiche ed Edilizia Privata

Servizio Suap, Attività Economiche e Sicurezza

ORDINANZA N. 2 DEL 09/01/2017

OGGETTO: DITTA INDIVIDUALE ISAAC OHWOJENE MERCY: REVOCA DELLA SCIA PER COMMERCIO SU AAPP IN FORMA ITINERANTE

IL DIRIGENTE

- *Esaminati* gli atti di ufficio dai quali risulta che la sig.ra ISAAC OHWOJENE MERCY nata in NIGERIA EE il 12/06/1984 - C.F. n. SCHMCY84H52Z3350, Titolare dell'omonima impresa individuale **ISAAC OHWOJENE MERCY** con sede legale a EMPOLI (FI) P.zza Gamucci, 22 – C.F. n. SCHMCY84H52Z3350 P. IVA n. 06634010489, è titolare della **SCIA pervenuta il 23/03/2016 (prot. n. 18056 del 23/03/2016)** per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE);
- *Visto* il Capo V bis della L. Regione Toscana 28/2005, introdotto dalla L. R. Toscana 28/11/2011 n. 63, che introduce l'obbligo della regolarità contributiva per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- *Visto* l'art. 40^{quinquies}, comma 3, della legge Regionale Toscana n. 28/2005 che prevede la revoca del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale su aapp, in caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 40^{bis} comma 3, ovvero della verifica di regolarità contributiva nei confronti di ditte nuove, effettuata decorsi centottanta giorni dalla data di iscrizione al registro delle imprese e, comunque nei sessanta giorni successivi;
- *Avendo* proceduto ad effettuare in data 23/10/2016 la verifica on line della regolarità contributiva, in seguito all'annullamento d'ufficio da parte dell'INPS della prima richiesta inoltrata il 20/09/2016, come risulta da comunicazione ricevuta il 21/10/2016 (prot. 65795);
- *Acquisito* il DURC on line in data 23/11/2016, dal quale risulta che la ditta individuale **ISAAC OHWOJENE MERCY** è irregolare nel versamento dei contributi ed accessori INPS;
- *Considerato* che in data 24/11/2016, con nota Prot. 73762 l'Ufficio Suap ha trasmesso alla ditta individuale **ISAAC OHWOJENE MERCY** l'avvio del procedimento di revoca della SCIA pervenuta al Comune di Empoli in data **23/03/2016 (prot. n. 18056 del 23/03/2016)** per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), concedendo 30 giorni a decorrere dal suo ricevimento per presentare memorie scritte, controdeduzioni o per ristabilire la regolarità contributiva;
- *Considerato* che la Comunicazione del 24/11/2016, Prot. 73762, trasmessa presso il domicilio elettronico dichiarato dall'interessato: g.napolitano@postecert.it è stata ricevuta in pari data dal destinatario;

- *Preso atto* che il periodo assegnato è trascorso inutilmente, in quanto la ditta individuale **ISAAC OHWOJENE MERCY** non ha prodotto scritti difensivi o a dimostrazione dell'avvenuta regolarizzazione della propria posizione contributiva;

REVOCA

La **SCIA trasmessa al Comune di Empoli in data 23/03/2016 (prot. n. 18056 del 23/03/2016)** per l'esercizio del commercio su Aree Pubbliche in forma itinerante (SETTORE NON ALIMENTARE), di cui è titolare ditta individuale **ISAAC OHWOJENE MERCY**, sopra generalizzata.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita, oppure, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notificazione, di comunicazione o di piena conoscenza comunque acquisita.

Qualora si ritengano violate le norme a tutela della concorrenza e del mercato potrà essere inviata specifica segnalazione all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 bis della legge 287/1990.

Il Segretario Generale
CIARDELLI RITA / ArubaPEC S.p.A.